

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1642

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FRANCHI, NICOSIA, MENICACCI

Presentata il 2 luglio 1960

Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 3 novembre 1961, n. 1255, ha istituito presso il Ministero della pubblica istruzione alcuni nuovi ruoli ritenuti necessari per una migliore funzionalità degli istituti universitari.

Detta legge necessita però di alcune norme integrative.

I perfezionamenti che si propongono vengono suddivisi in due articoli.

L'articolo 1 modifica la definizione del ruolo dei tecnici di carriera direttiva da quella di « tecnici laureati » in quella di « consiglieri tecnici », in quanto l'esperienza ha dimostrato che detti tecnici sono chiamati a guidare il personale tecnico delle carriere esecutive e di concetto e ad affrontare problemi di carattere tecnico relativi alle ricerche che vengono svolte negli istituti.

È da notare inoltre come sia anacronistica la definizione di un ruolo con riferimento al titolo di studio anziché alle mansioni che il personale in esso inquadrato svolge.

Con il secondo articolo si uniformano le disposizioni transitorie che regolano la par-

tecipazione ai concorsi, in sede di prima applicazione della legge, dei tecnici già in servizio alla data di entrata in vigore della legge in oggetto.

Una norma ricorrente prevede che il personale dei ruoli organici possa concorrere ai posti del ruolo superiore pur non possedendo il titolo di studio prescritto, e ciò in considerazione delle capacità acquisite con l'esperienza.

Così il personale della carriera ausiliaria può essere inquadrato nel ruolo dei tecnici di carriera esecutiva a prescindere dal titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. Analogamente il personale della carriera esecutiva viene ammesso ai concorsi per posti di tecnico della carriera di concetto prescindendo dal possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.

La legge 3 novembre 1961, n. 1255, risulta però in proposito incompleta in quanto manca di prevedere la possibilità per il personale tecnico della carriera di concetto di partecipare ai concorsi per posti di tecnico della car-

riera direttiva pur non essendo in possesso di un diploma di laurea bensì del diploma di scuola media superiore.

Considerato che nel campo tecnico la valutazione dell'esperienza unita allo studio in forma autodidattica ha dimostrato la bontà del principio per cui la richiesta del massimo titolo di studio è utile nei concorsi pubblici ma non più nei concorsi riservati nei quali vengono vagliate delle persone già ben conosciute dall'Amministrazione, si ritiene di dover colmare la lacuna lasciata dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, con il disporre la ammissibilità ai concorsi per tecnico di carriera direttiva dei coadiutori della carriera di concetto.

L'estensione della norma citata è necessaria per un principio di equità, ma è nel contempo d'interesse per l'Amministrazione perché offre a questa la possibilità di impiegare meglio il personale più specificatamente preparato.

A sostegno del principio in generale — qualora fosse ancora necessario dopo citati i precedenti in vigore nell'amministrazione

universitaria stessa — basti ricordare le responsabilità che incombono sui comandanti dei grandi transatlantici che sono tecnici diplomati da scuola media superiore con anni di esperienza ma sprovvisti del massimo titolo accademico, il quale ovviamente non servirebbe a sopperire la scienza che si acquisisce con il lavoro.

Nel caso specifico infine basterà soffermarsi sulla considerazione che l'università è una scuola anche per coloro che in essa lavorano. Conferma se ne ha nelle numerose pubblicazioni che appaiono nelle riviste scientifiche a nome dei coadiutori universitari.

I tecnici che potranno usufruire della presente legge sono peraltro in numero ovviamente esiguo e la loro ammissione ai concorsi per tecnico di carriera direttiva non comporterà alcuna nuova spesa.

Per quanto esposto riteniamo che la nostra iniziativa possa essere da voi pienamente condivisa con l'approvazione della proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo dei tecnici laureati di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, assume la denominazione di ruolo dei consiglieri tecnici.

ART. 2.

I posti di ruolo dei tecnici di carriera direttiva di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, che verranno assegnati ogni anno, saranno conferiti presso ciascun istituto dapprima mediante concorso per esami pratici e per titoli, da indirsi dal rettore dell'università, riservato ai tecnici coadiutori del ruolo ordinario della carriera di concetto che alla data di pubblicazione del concorso si trovino in servizio da almeno un biennio presso gli istituti delle facoltà e che siano in possesso di diploma di laurea riconosciuto valido dal Ministro della pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'istituto, nonché degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto.

Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici coadiutori della carriera di concetto sprovvisti del diploma di cui al precedente comma purché abbiano almeno sei anni di servizio complessivo e siano in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado.

In attesa dell'espletamento dei concorsi i posti in oggetto potranno essere ricoperti per incarico dal personale di cui ai precedenti commi.

Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente comma costituiranno titolo di preferenza nei concorsi di cui al presente articolo.

Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi del presente articolo, nel ruolo dei tecnici di carriera direttiva, verrà conservato lo stesso coefficiente e l'anzianità conseguita nel ruolo di provenienza sarà utile ai fini della progressione di carriera ed economici.